

gidi si pratica, alle persone private di servirsi della diligenza *Vehicularii cursus*, o sia della Posta, se non per singolare Privilegio, e concessione del Principe. V' ha una Legge di Onorio Augusto con queste parole: *Ne quis sibi deinceps Cursum publicum privatus usurpet, nisi quum aut a nobis evocatur, aut a Clementiæ nostræ veneratione discedit.* Nè qui si fermava l'Angheria. Conveniva anche tener Barche pronte, chiamate *Dromones*, e *Naves cursoriæ*, delle quali fa menzione Apollinare Sidonio nell' Epist. V. a fin di condurre per Fiumi e Laghi i Corrieri, Cortigiani, e Magistrati Regj. Ulpiano nella *l. Fideicommissum ff. de Juditiis* chiama questi *inescusabilia onera*. E nelle Formole del Lindenbrogio Cap. 12. è concessuta ad un Vescovo l'esenzione a *Navali, vel Carrali Evectione*: segno, che anche ne' Secoli barbarici il Pubblico ne era gravato.

UN altro aggravio era allora *Fodrum*, o *Foderum*, cioè l'obbligo di alimentare i Soldati, e fin lo stesso Imperadore, e tutta la sua Corte in passando pel Paese. Nella Vita del buon Imperadore Lodovico Pio si legge: *Inhibuit a plebeis ulterius annonas militares, quas vulgo Foderum vocant, dari.* Abbracciava il Fodro anche Foraggio e Biada per li cavalli. Nella celebre Pace di Costanza, nell' Anno 1183. stabilita fra l'Imperadore Federigo I. e le Città della Lombardia, egli dice: *Nobis intransitibus in Lombardiam, Fodrum consuetum, & Regale qui solent & debent, præstabunt.* Non indarno è ivi detto *qui solent & debent*, perchè non pochi v'erano, che se n'erano procacciata l'esenzione co i mezzi soliti nel Mondo, con incomodo grave de i non privilegiati. E a pagare il Fodro erano tenuti non meno gli Ecclesiastici, che i Secolari. Abbiatmo da Raderico Lib. 2. Cap. 30. de Gest. Frid. essersi fra l'altre sue doglianze lamentato Adriano IV. Papa del suddetto Imperadore, perchè pretendeva il Fodro anche da i Beni proprij del medesimo Papa. *De Dominicalibus Apostolici Fodrum non esse colligendum, nisi tempore suscipiendæ Coronæ.* Strano è bene che non si concedesse ad un Romano Pontefice quell'esenzione, che era accordata a tanti Vescovi ed Abbati (11). Nel 1014. Arrigo I. fra gli Augusti donò al Monistero Veronese di Santa Maria all'Organo *omne Fodrum, & Placitum, reddibicionem, angariam, seu quamcumque publicam functionem, quam famuli ejus hætenus nostræ Reipublicæ persolvere visi sunt.* E Federigo II. Imperadore nell' Anno 1223. privilegiando il Monistero di Santa Maria nel Porto di Ravenna, disse: *Ipsa Ecclesia cum suis Obedientiis ab omni infestatione seu molestia immunis existens, nec Civitati, nec alicui Potestati Collectas, Fodrum, Albergariam persolvat &c.* Così in un aggiustamento seguito l' Anno 1190. fra i Legati di Arrigo VI. Re de' Romani, e Gerardo Vescovo di Padova, fu conchiuso: *Neque de terris, quæ in Dominatu Episcopatus erant, Fodrum præstare debeat &c.* Pare eziandio, che i Vescovi esentati raccogliessero poi esso Fodro da i Sudditi, e se l'appropriassero. Esiste un Privilegio concedu-

(11) Vedi le Annotazioni in fine del Tomo.